INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI PARCHEGGI

Art. 14

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e i conto competenza sui capitoli 7501 e 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Le disponibilita' del capitolo 7212 in conto residui del bilancio del Ministero dei trasporti per il 1993, non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'anno successivo. Le disponibilita' dei capitoli 1574, 2557 e 7502 del bilancio del Ministero dei trasporti non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1994, non più in vigore dal 3 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-trasporti-e-di-parcheggi-660-1994/art-14-conservazione-di-somme-nel-bilancio-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it